

La circolare di lavoro e previdenza n. 48/2023

La malattia per i lavoratori sportivi

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

L'Inps interviene con il [messaggio n. 4182/2023](#) per richiamare le corrette modalità di gestione della malattia per i lavoratori sportivi, chiarendo quali categorie restano escluse dalla tutela.

Dopo aver finalmente reso note le aliquote e le regole di calcolo e di versamento della contribuzione per i lavoratori sportivi, ai sensi di quanto disciplinato del D.Lgs. 36/2021, con la [circolare n. 88/2023](#), l'istituto torna sull'argomento dedicando il [messaggio n. 4182/2023](#) al trattamento di malattia.

Dal 1° luglio 2023 infatti è stato profondamente modificato e integrato l'ambito delle tutele previdenziali e assistenziali per tali lavoratori, in modo particolare nel settore dilettantistico che ne era totalmente privo.

Vengono quindi analizzate le varie tipologie dei rapporti instaurati, ognuna delle quali presenta delle peculiarità contributive e, di conseguenza, di gestione della malattia.

Subordinati settore dilettantistico e professionistico

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, siano essi all'interno del settore professionistico che dilettantistico, a prescindere dal settore di attività e dalla qualifica professionale, essi fanno capo al Fondo pensione dei lavoratori sportivi – FPLS, beneficiando della medesima tutela relativa alla malattia prevista per tutti i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), come previsto dal comma 3, [articolo 33](#), D.Lgs. 36/2021; gli apprendisti godono della medesima tutela¹.

Come già specificato nella circolare n. 88/2023, l'aliquota di finanziamento per le prestazioni di malattia dei lavoratori sportivi subordinati è pari al 2,22%, e, specifica l'Inps, anche laddove i Ccnl prevedano la corresponsione dell'indennità di malattia a totale carico del datore di lavoro, è esclusa la possibilità di essere esonerati dall'obbligo di versamento della relativa aliquota contributiva.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 10232/2003, che aveva ritenuto prevalente il principio della solidarietà e non della mutualità, ritenendo assente il nesso causale tra prestazione e contributi, ragione per cui il regime legale della contribuzione, non poteva essere alterato da statuizioni dell'autonomia privata.

¹ Comma 5, articolo 30, D.Lgs. 36/2021.